



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIAZZA LEONARDO DA VINCI

Piazza Leonardo da Vinci, 2 - 20133 Milano Tel 02 884.44622 - Fax 02 884.44619

C.F. 97667130153 - Codice Univoco Ufficio UFA1DS - C.M. MIIC8FT00E

Scuola Primaria Statale "Piazza Leonardo da Vinci" - Piazza L. da Vinci, 2 - 20133 Milano C.M. MIEE8FT01L - TEL 0288444622
Scuola Secondaria Statale di 1° Grado "G.B. Tiepolo" - Piazza G. I. Ascoli, 2 - 20129 Milano C.M. MIMM8FT01G - Tel. 0288444633
e-mail: MIIC8FT00E@ISTRUZIONE.IT - MIIC8FT00E@PEC.ISTRUZIONE.IT Sito: www.icpiazzaleonardodavinci.edu.it

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO - A.S. 2023 - 2024

L'anno 2024, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 09:00, nella presidenza dell'Istituto Comprensivo di piazza Leonardo da Vinci, 2, in sede di negoziazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica di cui all'art. 30 del C.C.N.L. del comparto scuola 2019-21

T R A

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico Prof.re Antonio Re
E

La rappresentanza RSU dell'I.C. "di piazza Leonardo da Vinci" di Milano, rappresentata dalle sig.re:

Acunzo Filomena;
Muraca Rosa;

è assente:
Pini Adele

Visto lo Statuto dei lavoratori, legge n° 300 del 20.05.1970

Visto il D.L. n° 165/2001

Visto il CCNL del 26.5.1999

Visto il CCNL del 15.03.2001

Visto il CCNL del 24.07.2003

Visto il CCNL del 29.11.07

Visto il CCNL del 25/07/08

Visto il CCNL del 08.04.08

Visto il CCNL 2006/2009

Visto il D.lvo n.150/09

Visto il CCNL del 19/04/2018

Visto il CCNL 1019/21

Vista la Comunicazione del MIUR prot. N. 25954 del 29 settembre 2023

Visti gli incontri precedenti per il confronto e la contrattazione integrativa del 20/10/2023, 22/11/2023 e 22/02/2024, ai sensi degli artt. 6 e 7 del CCNL 2018

si stipula il presente

Rose Teorece *Acunzo Filomena* *Muraca Rosa*

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Parte 1

Contrattazione integrativa di istituto

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 1

Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro.
2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini.
3. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti ed ogni altro soggetto presente a scuola in qualsiasi orario per le iniziative realizzate o autorizzate dalla scuola.
4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
5. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
6. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa.

Art. 2

Obblighi del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96 e normativa successiva, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- valutazione dei rischi esistenti e adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video terminali
- elaborazione di apposito documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma degli eventuali adeguamenti
- designazione del personale incaricato dell'attuazione delle misure di sicurezza
- realizzazione di interventi di informazione per il personale, così come previsto dall'art. 36 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
- attuazione di interventi di formazione a favore del personale scolastico, da organizzare compatibilmente con ogni altra attività

Art. 3

Attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di sicurezza

Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e degli studenti.

I contenuti minimi della formazione per i lavoratori sono quelli individuati dall'art. 37 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.

Gli obblighi formativi sono quelli previsti dal D.Lgs 81/08 e disciplinati dai Nuovi Accordi Stato Regione in vigore dal 11/02/2012 e aggiornamento del 7/7/2016.

Art. 4

Servizio di Prevenzione e Protezione

Nell'unità scolastica il Servizio di prevenzione e protezione è istituito per gestire organicamente e di concerto le problematiche normate dal D.Lgs. 81/08. In genere è formata da:

- Dirigente Scolastico
- RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione)
- Docenti incaricati come addetti al servizio di prevenzione e protezione (A.S.P.P.)
- Coordinatore dell'emergenza (uno per ogni sede scolastica)
- Addetti all'antincendio ed al primo soccorso (uno per ogni sede scolastica con relativo collaboratore)
- Medico Competente ove nominato

Art. 5

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato dal Dirigente Scolastico ricorrendo a personale esterno in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa, ove non presente all'interno dell'istituzione scolastica.

Art. 6

Documento di Valutazione dei Rischi

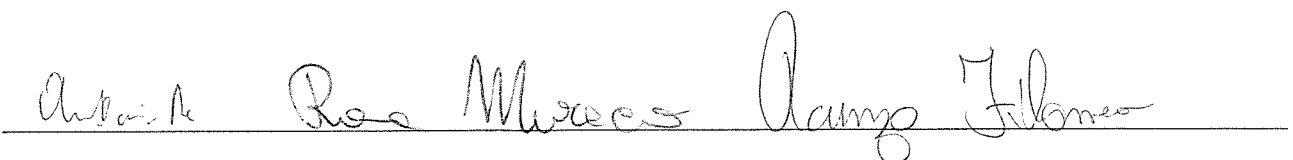
Il documento di valutazione dei rischi, sia generico che da interferenze (DUVRI), è redatto dal Dirigente Scolastico, sulla base della consulenza fornita dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione che si avvale, in particolare nel caso del DUVRI (Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze), della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura dell'edificio.

Art. 7

Riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il Dirigente Scolastico indice una riunione del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente Scolastico, insieme al RSPP, al RLS e ASPP a livello di Istituto e il medico competente.

Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.



Art. 8

Provvedimenti di emergenza

In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente adotta i necessari provvedimenti di emergenza ed informa tempestivamente gli enti e le istituzioni interessate. L'ente locale con tale richiesta diventa responsabile ai fini della sicurezza a termine di legge.

Art. 9

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e ne comunica per iscritto il nominativo al Dirigente Scolastico. In caso di mancata disponibilità di un componente della RSU, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio.

Si dà atto che, con comunicazione scritta della RSU, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il sig. Giuseppe Zerilli per la Scuola Secondaria di Primo Grado e la docente Francesca Izzo per la Scuola Primaria.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e deve segnalare preventivamente al Dirigente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.

Il Dirigente consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutte le materie e in tutti i casi previsti dalla normativa. La consultazione deve avvenire con congruo anticipo.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, e, su specifica richiesta, informazioni e documentazione in merito ad ogni altra questione relativa alla gestione di tutta la materia.

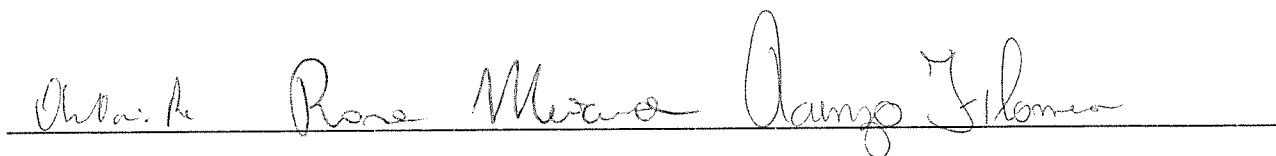
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, comma 10 e 11, del D.Lgs 81/2008.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: **a)** principi giuridici comunitari e nazionali; **b)** legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; **c)** principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; **d)** definizione e individuazione dei fattori di rischio; **e)** valutazione dei rischi; **f)** individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; **g)** aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; **h)** nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore 8 ore annue.



Art. 10

Stress da lavoro correlato

Secondo l'Accordo Europeo sullo stress lavoro correlato del 2004, lo stress è "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro".

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (successive modifiche ed integrazioni), il DS valuta il rischio stress lavoro-correlato del personale.

La valutazione viene affidata ad un'apposita commissione, e si basa sulla compilazione di una check list relativa alla raccolta di dati oggettivi.

A partire da una serie di dati oggettivi e di giudizi su alcuni indicatori ambientali, di contesto e di contenuto del lavoro, il metodo analizza la situazione complessiva dell'istituzione scolastica.

Sulla base delle risultanze esaminate in sede di riunione periodica, il DS in presenza di situazioni problematiche assume le dovute strategie e decisioni di intesa con il RSPP.

Art. 11

Fondi per la sicurezza

Eventuali finanziamenti verranno prioritariamente utilizzati:

- a) per le spese per la valutazione del rischio, per la stesura e aggiornamento del relativo documento e per il completamento della formazione ai sensi del D.Lgs n. 81 del 2008 (consulenza esterna).
- b) aggiornamento/revisione materiale informativo e cartellonistica di Istituto, secondo i criteri previsti dalle norme in tema di sicurezza.

Art. 12

Interpretazione Autentica

In caso di controversie sull'interpretazione di una norma del presente contratto integrativo si conviene di limitare a 7 giorni dalla richiesta scritta, inviata all'altra, dalla parte interessata, il termine entro il quale incontrarsi per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi, come previsto dall'art. 2 comma 1 del CCNL, entro 30 giorni dalla data del primo incontro.

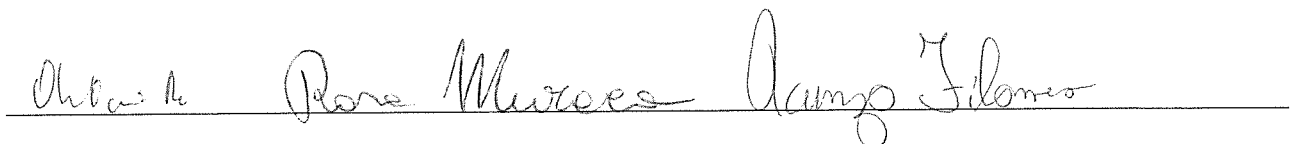
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo. Sarà cura del Dirigente rendere noto con una specifica comunicazione interna l'accordo e il conseguente mutamento del testo contrattuale.

Art. 13

Norme di rinvio

Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) , dal D.Lgs. 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dai contratti con riferimento al CCNQ 7/5/96, al CCNL e agli Accordi Stato-Regioni.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.



Parte 2

Contrattazione integrativa di istituto

Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della L. 146/90, così come modificata e integrata dalla L. 83/2000

Premessa

Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione e i soggetti sindacali, è improntato alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

Le relazioni sindacali sono basate sul rispetto dei diversi ruoli.

La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.

Art. 1

Campo di applicazione e finalità

Il presente contratto si applica al personale docente ed A.T.A. - assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato - in servizio presso l'istituzione scolastica.

Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

- si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati
- si migliora la qualità delle decisioni assunte
- si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale nonché i processi di innovazione organizzativa.

Art. 2

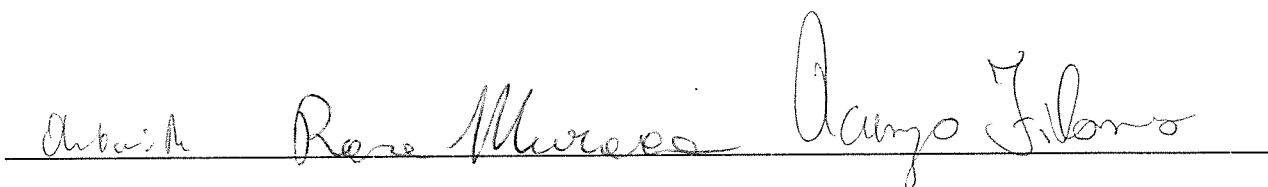
Durata del contratto

Il presente contratto è di durata triennale mentre la contrattazione integrativa relativa ai criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo viene negoziata con cadenza annuale. Si conviene che, in assenza di rinegoziazione, il presente accordo sia tacitamente prorogato.

Art. 3

Gli strumenti

1. Le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica si articolano nei seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione
 - b) contrattazione integrativa



Art. 4

La partecipazione

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Si articola, a sua volta, in:

- a) informazione
- b) confronto

Art. 5

Informazione

L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del DS, alla RSU/RSA al fine di consentire ai soggetti sindacali di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa. Sono oggetto di informazione, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa:

- proposta di formazione delle classi e degli organici
- criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Art. 6

Confronto

Il confronto è la modalità con cui si instaura un dialogo approfondito tra le parti al fine di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Amministrazione intende adottare.

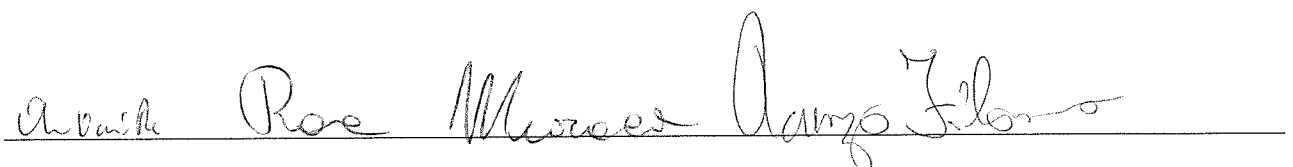
Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 (cinque) giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente.

L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni.

Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.



Art. 7

Contrattazione integrativa di Istituto

La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione dei contratti che obbligano reciprocamente le parti.

Costituiscono oggetto di contrattazione integrativa di istituto:

1. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
2. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto
3. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale
4. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015
5. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990
6. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
7. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti
8. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)
9. riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica

Verranno quindi predisposte apposite parti contrattuali:

- per il punto 1
- per i punti 2 -3 e 4
- per il punto 5
- per i punti 6 e 9
- per i punti 7 e 8

Art. 8

Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni

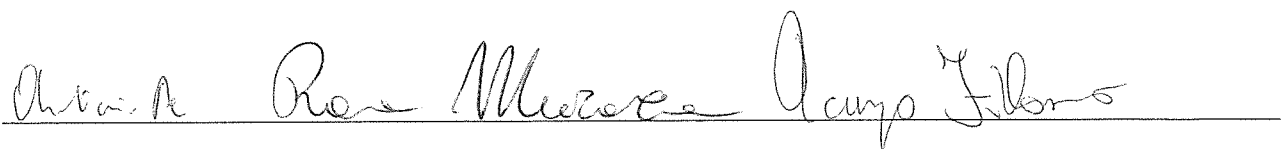
I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

per la parte pubblica:

- il Dirigente Scolastico, nonché, *solo per assistenza tecnica ai lavori ed alle relazioni*, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

per la parte sindacale:

- le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette all'interno dell'istituzione scolastica
- le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, nella persona del segretario provinciale o di un suo delegato accreditato da quest'ultimo come normativamente previsto.



Art. 9

Svolgimento degli incontri

E' compito del Dirigente Scolastico convocare gli incontri sulla base delle scadenze definite nel successivo articolo 10.

Si conviene che, fermo restando l'obbligo per il Dirigente Scolastico di indirizzare la convocazione degli incontri a tutti gli aventi titolo per la parte sindacale, le riunioni possano avere formalmente luogo se risultano presenti, oltre al Dirigente Scolastico, almeno due su tre dei componenti della RSU e indipendentemente dalla presenza o meno dei rappresentanti territoriali delle organizzazioni di categoria.

Al termine di ogni incontro viene redatto, da un segretario individuato all'inizio di ciascuna riunione, un verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 10

Calendario degli incontri

Per l'attuazione delle relazioni a livello di istituzione scolastica si concorda il seguente calendario di massima degli incontri tra parte pubblica e parte sindacale:

uno o più incontri entro il mese di settembre per:

- comunicazione monte ore globale dei permessi sindacali spettanti ai rappresentanti eletti nelle RSU
- confronto sui criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento da parte del personale docente e ATA
- informazione successiva risorse liquidate nelle attività e progetti retribuiti con il fondo dell'istituzione scolastica, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale
- informazione successiva sull'ammontare dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015

uno o più incontri entro il mese di novembre per:

- conclusione contrattazione integrativa di istituto

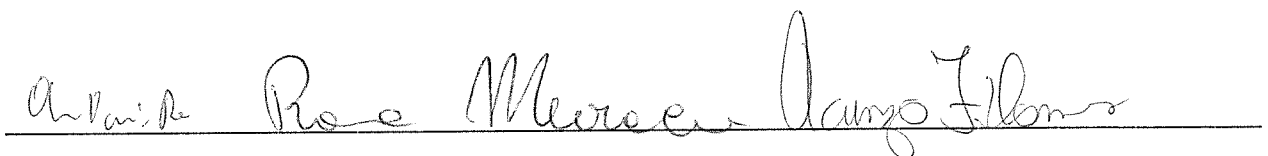
un incontro entro il mese di marzo per:

- informazione preventiva sui dati relativi alle iscrizioni degli alunni, sulla proposta di formazione delle classi e sulla conseguente previsione di organici di diritto della scuola;

un incontro entro il mese di luglio per:

- informazione preventiva sull'adeguamento del numero delle classi e, conseguentemente, degli organici del personale alla situazione di fatto
- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse

Si conviene inoltre che altri eventuali incontri debbano realizzarsi tempestivamente, se richiesti all'altra da una delle parti per questioni attinenti alle materie oggetto di informazione o contrattazione, in particolare se finalizzati alla risoluzione di possibili contenziosi o a garantire comunque trasparenza nella gestione del personale operante nell'Istituto.



Art. 11

Procedure della contrattazione

Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente Scolastico di sua iniziativa o entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della richiesta scritta di contrattazione integrativa in questione, da parte della RSU. Tale richiesta deve sempre essere acquisita dal Dirigente per iscritto, con precisa elencazione e definizione delle materie che si desidera avviare alla contrattazione ed anche con indicazione degli atti, documenti e documentazioni di cui si desidera prendere visione e/o copia. La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici, tramite il sito della scuola (Amministrazione Trasparente). Il contratto è pubblicato sul sito web della scuola.

Art. 12

Tempi della trattativa

Quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed i relativi criteri gestionali/organizzativi rimangono vigenti ed applicabili, anche in seguito al mutare delle situazioni e dei contesti, fintantoché nessuno dei soggetti negoziali che hanno sottoscritto l'accordo ne richieda l'aggiornamento, la revisione, la modifica ovvero la riformulazione, formalmente e per iscritto.

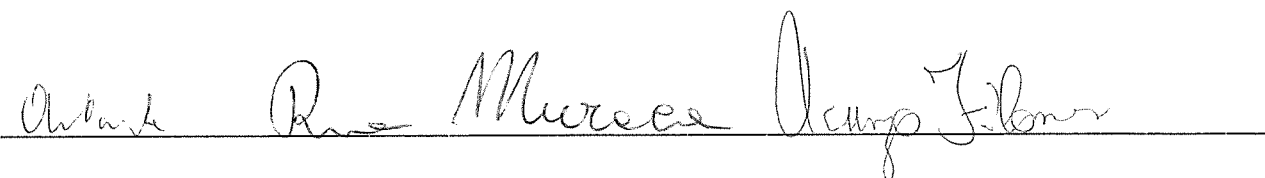
Il Dirigente Scolastico convocherà il primo incontro della contrattazione integrativa entro il 15 settembre, concordando la data con la controparte.

La stessa contrattazione integrativa potrà procedere, se necessario, attraverso ulteriori incontri convocati dal Dirigente Scolastico.

La contrattazione integrativa deve concludersi con la sottoscrizione del contratto, di norma, entro il 30 novembre.

Decorso 30 giorni dall'inizio delle trattative, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30 gg. qualora non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle seguenti materie:

- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica



Qualora il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione può provvedere, in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata della sessione negoziale è fissato in 45 gg eventualmente prorogabili di ulteriori 45 gg. nelle seguenti materie:

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015

Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare il regolare inizio e funzionamento delle lezioni, delle attività educative e di ogni altra attività istituzionale, gestionale, amministrativa e didattico/organizzativa. In tal senso è possibile garantire ogni informazione alle famiglie degli alunni, così come previsto dalle norme vigenti.

I compensi per le attività svolte e previste nel contratto integrativo sono erogate di norma entro il 31 agosto.

Art. 13

Agibilità sindacale all'interno dell'istituto

Albo sindacale RSU - Le RSU hanno diritto ad avere un apposito albo per affiggere materiale inerente la loro attività. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile e visibile ai lavoratori. Le RSU provvederanno alla cura dell'albo, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente Scolastico.

Albo sindacale delle OO.SS. - Alle organizzazioni sindacali è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile e visibile ai lavoratori. Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, assumendosene la relativa responsabilità. Non è prevista l'autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico

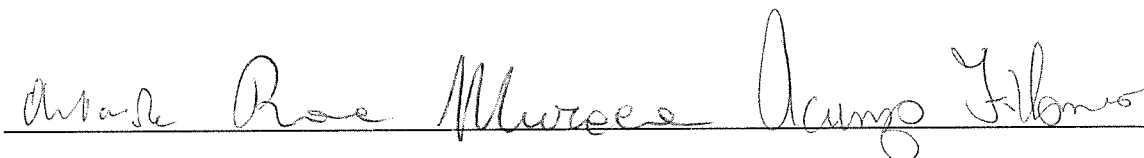
Utilizzo dei locali e delle attrezzature - Alle RSU è consentito:

- utilizzare, per le finalità inerenti alle funzioni attribuite, le attrezzature tecnologiche a disposizione della scuola e, in particolare, l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'accesso ad INTERNET
- l'utilizzo di un locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

Art. 14

Diritto di informazione e accesso agli atti

Le RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva e quelle relative alla contrattazione.



Art. 15

Permessi sindacali

I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari. I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dall'Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:

- a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza
- b) direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza, almeno 24 ore prima dell'utilizzo del permesso.

Art. 16

Referendum

Le RSU e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie inerenti l'attività sindacale d'istituto.

La richiesta va rivolta al Dirigente Scolastico, che la porta a conoscenza delle altre OO.SS.

Il Dirigente assicura l'informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.

Art. 17

Assemblee sindacali

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per **10 (dieci)** ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

L'assemblea sindacale può essere convocata per:

- soli docenti
- solo personale ATA
- tutti i lavoratori della scuola.

durante i seguenti orari

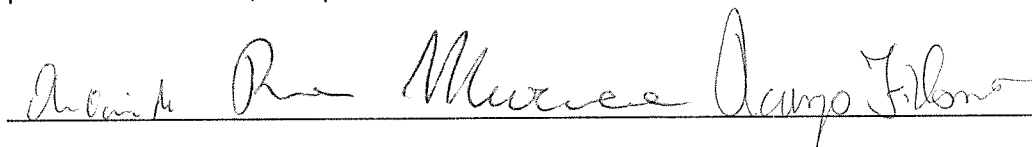
- in orario di lavoro
- fuori orario
- in orario di attività funzionali all'insegnamento (riunioni, corsi).

In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.

Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:

- a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017
- b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017
- c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Le assemblee del personale docente coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.



Ciascuna assemblea può avere una durata massima di **2 (due)** ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.

La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno **6 (sei)** giorni prima, con comunicazione scritta, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno.

Nel termine delle successive **48 (quarantotto)** ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate.

La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di **48 (quarantotto)** ore dalla data dell'assemblea.

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Il dirigente scolastico:

a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;

b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, si stabilisce ai sensi dell'art. successivo la quota del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.

I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.

Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia non si terrà conto del calcolo per il monte ore.

Il Dirigente Scolastico avvisa i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orari (inversioni di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) con almeno 24 ore di anticipo

Art. 18

Servizi minimi in caso di assemblea

Quando sono convocate assemblee coincidenti con l'orario di servizio, che prevedono la partecipazione del personale ATA, deve essere garantita, in coincidenza con l'assemblea, la presenza dei seguenti lavoratori necessari per assicurare i servizi essenziali ed indifferibili:

- 1 collaboratore scolastico per garantire la vigilanza sull'ingresso/servizio al centralino
- 1 collaboratore scolastico per garantire il servizio di sorveglianza ai piani

L'individuazione dei nominativi del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità; in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.

Art. 19

Dichiarazione in caso di sciopero e partecipazione

In caso di proclamazione di uno sciopero la comunicazione volontaria di adesione prevista dall'articolo 2, comma 3 dell'accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90 potrà essere validamente effettuata con l'apposita spunta su registro elettronico o con un SI accanto alla firma in caso di circolare cartacea.

Tale comunicazione volontaria può essere effettuata entro il quintultimo giorno dalla data dello sciopero, come sarà puntualmente indicato sull'apposita circolare; entro il medesimo termine può essere revocata l'adesione eventualmente già comunicata.

Art. 20

Servizi minimi in caso di sciopero

Le parti concordano che, data la tipologia dell'Istituto, l'esigenza di attivare procedure finalizzate a garantire servizi minimi, nel rispetto dell'articolo 2 comma 1 dell'accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90, possa verificarsi solo relativamente a:

- attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento di scrutini e esami.
- Pagamento stipendi al personale supplente

Il contingente minimo è così definito:

Qualsiasi esame e scrutinio finale	• un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa • due collaboratori scolastici per l'apertura e chiusura dei locali scolastici
Pagamento stipendi ai supplenti temporanei	• direttore dei servizi generali amministrativi • un assistente amministrativo • due collaboratori scolastici

Per lo svolgimento degli esami e degli scrutini i nominativi dell'assistente amministrativo, purché competente, dell'assistente tecnico, qualora ne sia previsto l'impiego in esami e del collaboratore scolastico vengono concordati con la R.S.U., verificando prioritariamente le disponibilità e sulla base di un'eventuale turnazione nel caso di più azioni di sciopero nel corso di uno stesso anno scolastico; i lavoratori impiegati sono avvertiti per iscritto almeno 5 gg. prima dello sciopero ed entro il giorno successivo possono chiedere la sostituzione, sempre che questa sia possibile.

Art. 21

Interpretazione autentica

In caso di controversie sull'interpretazione di una norma del presente contratto integrativo si conviene di limitare a **7 (sette)** giorni dalla richiesta di una delle parti, le procedure di interpretazione autentica.

Il termine della sessione negoziale per definire consensualmente il significato della clausola controversa è di **30 (trenta)** giorni dall'inizio della trattativa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo. Sarà cura del Dirigente rendere noto con una specifica comunicazione interna l'accordo e il conseguente mutamento del testo contrattuale.

Art. 22

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente legislazione e negoziazione contrattuale collettiva e integrativa del comparto scuola

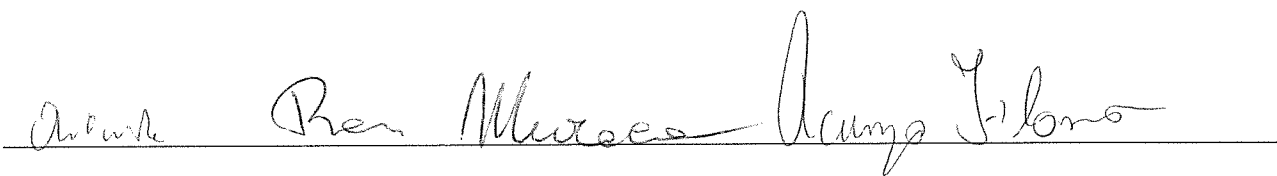
Art. 23

Clausole di raffreddamento

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.

Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all'art. 6 le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.



Parte 3

Contrattazione integrativa di istituto

Relativa ai punti 7 e 8:

- a) ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti
- b) utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

- a) **Criteri per la ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti**

Art. a1

La formazione

Ai sensi dell'art. 63 del CCNL 2007 la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.

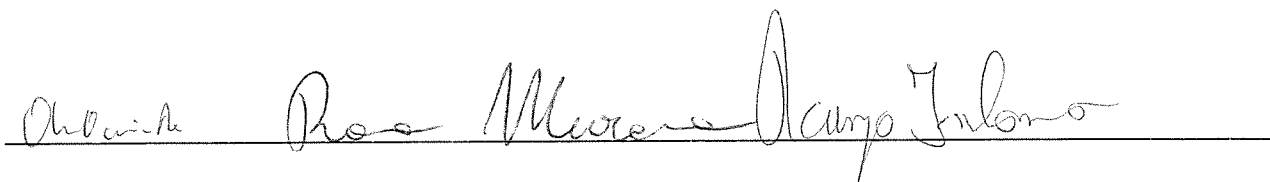
Art. a2

Diritto alla formazione

Ai sensi dell'art. 64 del CCNL 2007 la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità

Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

Sono oggetto di confronto i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento



Art. a3

Piano annuale di formazione docenti

Ai sensi dell'art. 67 CCNL 2007 il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi del PTOF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Tale piano deve considerare gli obiettivi strategici declinati nel RAV e nel relativo PdM.

Le finalità del piano devono necessariamente tenere conto degli obiettivi e delle finalità definite a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti.

Il PAF è deliberato di norma nei mesi di settembre-ottobre ed è soggetto a integrazioni e aggiornamenti sulla base di esigenze formative appositamente rilevate.

Le esigenze formative verranno rilevate attraverso i Dipartimenti Disciplinari ed eventualmente con apposita modalità *on line* predisposta dall'Animatore Digitale e dal team dell'innovazione.

Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione

- promosse dall'amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.
- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con l'Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati

Art. a4

Piano di formazione ATA

Il DS di concerto con il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA.

I fabbisogni formativi vengono rilevati nella riunione di inizio anno per la stesura del Piano delle attività del personale ATA e devono tenere conto del processo di sviluppo della digitalizzazione e della dematerializzazione, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Art. a5

Criteri di utilizzo delle risorse

Le eventuali risorse saranno destinate alla realizzazione di interventi formativi considerati prioritari dal Collegio dei docenti.

Le eventuali risorse provenienti dal PNSD saranno destinate ad interventi di formazione al miglioramento e allo sviluppo delle competenze digitali di tutto il personale della scuola.

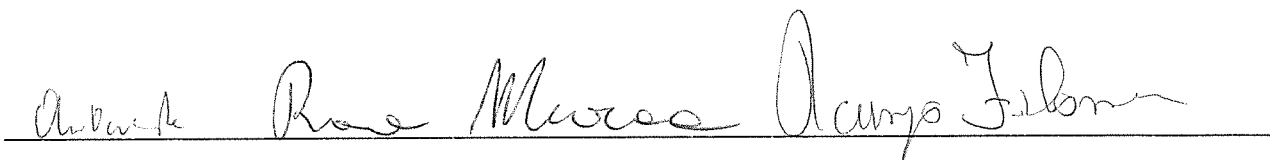
Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione.

- b) Utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

Art.b1

Diritto alla disconnessione

Con tale espressione si intende il diritto del lavoratore alla irreperibilità, a non essere cioè soggetto a richieste e sollecitazioni per via telematica provenienti dal datore di lavoro al di fuori dell'orario massimo di lavoro; è, in altri termini, il diritto «a potersi disconnettere (in senso figurato) dalle tecnologie che ne consentono la rintracciabilità senza interruzioni, cancellando il tempo dedicato al lavoro dal tempo dedicato alle attività altre, senza subire ripercussioni sul piano retributivo e sulla prosecuzione del rapporto di lavoro



Art. b2

Campo di applicazione

Il diritto alla disconnessione appare **inapplicabile** in quanto, presuppone che l'amministrazione abbia dotato il personale in servizio di cellulare e connessione gratis ad internet; per tali ragioni, "I criteri alla connessione saranno opponibili al personale solo quando i medesimi saranno dotati di strumenti tecnologici con connessione ad internet e sarà quantificato il relativo compenso orario". In assenza di tali strumenti si ritiene il **diritto alla disconnessione** riguarda, più che la sfera giuridica quella della **correttezza nei rapporti sul piano sociale**.

Art. b3

Utilizzo della strumentazione tecnologica e finalità

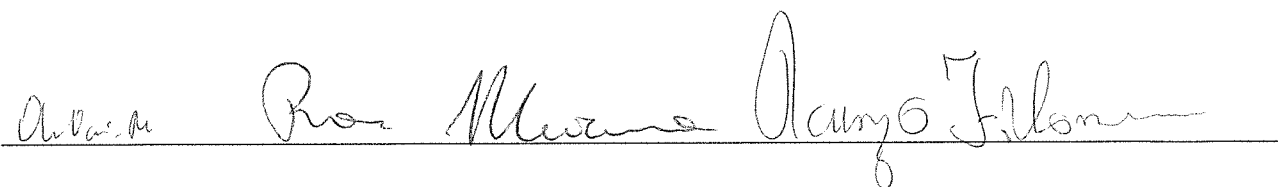
Lo sviluppo di utilizzo di strumenti tecnologici all'interno della scuola (registro elettronico – e-mail – uso della bacheca web- pubblicazioni di circolari solo on line) sono funzionali alla realizzazione del processo di dematerializzazione in atto nelle PP.AA: e nel contempo hanno la finalità di velocizzare e migliorare l'efficacia della comunicazione tra l'amministrazione e i dipendenti e tra gli stessi dipendenti, ad esclusivo vantaggio dei lavoratori che in tal modo potranno accedere con tempestività ad ogni genere di informazione e comunicazione utile.

Art. b4

Obblighi del lavoratore

In linea con il processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione (Codice dell'Amministrazione digitale - D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) il lavoratore è tenuto durante le ore del servizio e comunque almeno una volta al giorno, compatibilmente con le sue esigenze di vita personale, a consultare le circolari e tutte le comunicazioni istituzionali provenienti dalla scuola (albo on line, e mail).

Il lavoratore, comunque, non potrà subire alcuna ripercussione disciplinare dal datore nel caso di mancata risposta alle mail o mancata risposta a telefonate e messaggi provenienti dall'ufficio, fuori dall'orario di servizio.



Parte 4

Contrattazione integrativa di istituto

Relativa ai punti 6 e 9:

- a) per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
- b) sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica

- a) **Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare**

Art. 1.1

Criteri per individuazione fasce di flessibilità

Al fine di favorire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare per il personale ATA si stabiliscono i seguenti criteri per consentire al dipendente, nel rispetto del principio generale di garantire all'utenza e all'Amministrazione l'erogazione di un servizio di qualità ed efficiente, di negoziare nell'ambito del Piano Annuale delle attività le seguenti forme di flessibilità oraria all'interno dell'orario di servizio:

- inizio del proprio orario di servizio 30 minuti dopo.

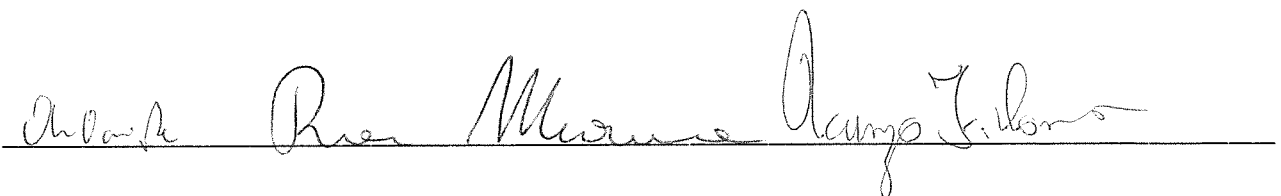
Art. 1.2

Situazioni che giustificano le fasce di flessibilità oraria

Le forme di flessibilità consentite dall'art. precedente sono attuabili per rispondere esclusivamente alle seguenti esigenze:

- assolvimento della funzione genitoriale per l'accudire i propri figli di età inferiore ai 6 anni
- presenza in famiglia di persone diversamente abili conviventi e di persone anziane non autosufficienti
- presenza in famiglia di persone affette da gravi patologie o in condizioni di non autosufficienza per periodi prolungati di malattia o di inabilità
- altri motivi familiari autocertificati.

- b) **Sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica**



Art. 2.1

Qualità del lavoro e benessere organizzativo

È compito dell'Amministrazione realizzare condizioni di lavoro che, tenuto conto delle professionalità maturate da ciascun dipendente, consenta alla scuola di erogare un servizio di qualità, e di rispondere ai criteri di efficienza ed efficacia organizzativa.

A tal proposito viene individuato un Gruppo di Valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato che elabora periodicamente un questionario proposto dalla RSPP sui fattori di rischio stressogeni relativi al contesto lavorativo e al contenuto del lavoro. Il Gruppo di valutazione è composto di norma da uno o più collaboratori del DS, almeno un rappresentante per profilo professionale (AA, AT e CS). Gli esiti del questionario consentono al RSPP di integrare il Documento di Valutazione dei rischi per l'approfondimento del rischio Stress Lavoro Correlato nella Scuola e di individuare eventuali misure di prevenzione.

Tutti gli atti relativi alla qualità del lavoro e al benessere organizzativo sono diffusi tra il personale della scuola in un'apposita sezione del sito dedicata alla Sicurezza, al fine di assicurare la massima trasparenza e la promozione della legalità.

Le questioni legate alla promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo sono oggetto di apposito confronto all'inizio e alla fine dell'anno scolastico.

Art. 2.2

Innovazione tecnologica e professionalità

Tutti i processi di innovazione tecnologica e di informatizzazione dei servizi imposti dalla dematerializzazione e a supporto dell'attività scolastica saranno accompagnati da attività di formazione del personale, sia interna, che esterna.

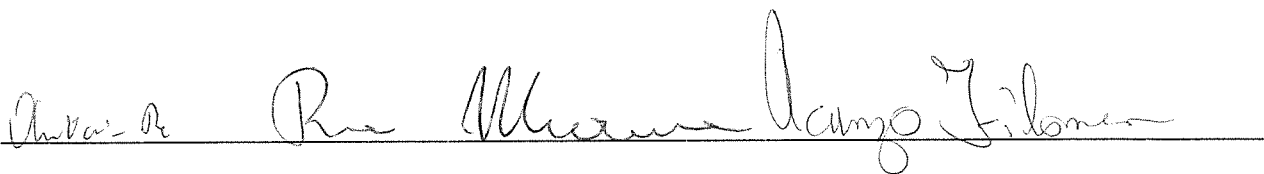
L'acquisizione di competenze in tale ambito sarà funzionale non solo alla qualità del lavoro, alla tempestività nell'erogazione del servizio all'utenza con abbattimento dei tempi di attesa, ma sarà elemento di valorizzazione della professionalità del personale ATA, diventando criterio fondamentale per l'attribuzione di incarichi specifici e prestazioni aggiuntive.

Inoltre consentirà, nel futuro, la possibilità di estensione e riconoscimento del lavoro a domicilio in presenza di urgenti e indifferibili adempimenti dell'Amministrazione.

Art. 2.3

Innovazione tecnologica e qualità della vita

I processi di innovazione tecnologica non devono avere ripercussioni sulla conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di vita personale, anzi dovrebbero consentire un miglioramento dei tempi di lavoro e diventare, nel tempo, il presupposto per diminuire lo stress correlato alle funzioni da assolvere nel proprio mansionario. Tali processi devono comunque assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme in materia, migliorando la condizione di lavoro, in modo tale che il dipendente non trasporti nella vita privata preoccupazioni o situazioni lavorative problematiche legate al servizio scolastico.



Art. 2.4

Innovazioni tecnologiche e qualità del servizio

I processi di informatizzazione devono consentire al dipendente di assolvere nei tempi prestabiliti agli adempimenti normativi e ai monitoraggi previsti dal Ministero e dagli Uffici scolastici territoriali. Inoltre il dipendente deve assicurare la massima tempestività nella consegna all'utente della documentazione e certificazione richiesta.

Nei rapporti istituzionali con altre scuole e enti pubblici l'erogazione del servizio richiesto deve essere assolto con la massima celerità, riducendo i tempi di attesa, e utilizzando i processi informatici per una completa dematerializzazione della documentazione richiesta.

Art. 2.5

Tecnologie nelle attività d'insegnamento

1. Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico.
2. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e /o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

Art. 2.6

Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento

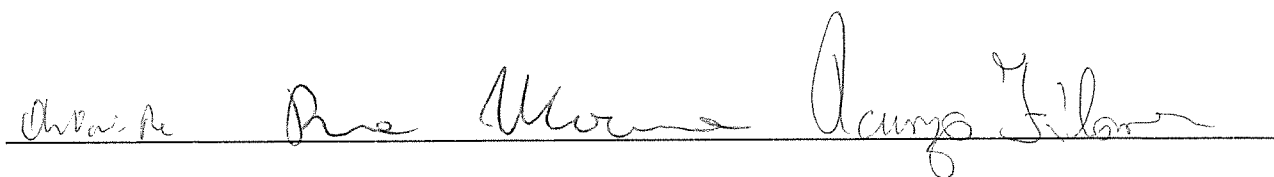
1. I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche sempre che tale occupazione durante l'ora di lezione non superi un tempo massimo di **10 (dieci)** minuti.
2. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il docente, in piena autonomia deciderà di dedicare alle attività funzionali all'insegnamento.

Art. 2.7

Tecnologie nelle attività amministrative

Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni).

Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008) è da sottolineare che la formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema Istruzione.



Parte 5

Contrattazione integrativa di istituto

Criteri generali

Per l'organizzazione e articolazione dell'orario di lavoro del personale docente e ATA

Per la ripartizione delle risorse del FIS

Per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA

Per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge 107/2015

Per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45 del D.lgs. 165/01 al personale docente e ATA

DOCENTI

Art. 1

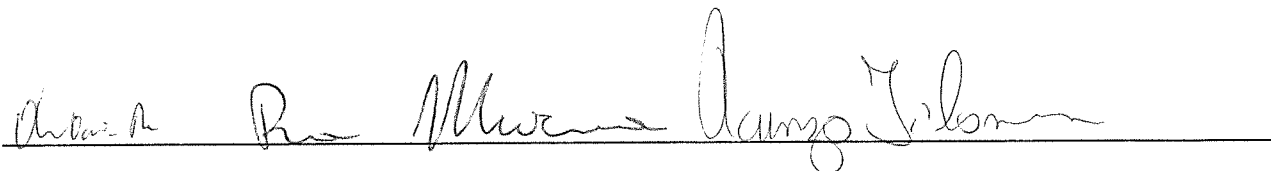
Criteri di assegnazione del personale docente ai diversi corsi / classi

1. L'assegnazione alle classi, prerogativa esclusiva del Dirigente Scolastico, avviene dopo aver effettuato colloqui individuali con i docenti interessati e tiene conto anche della:
 - continuità didattica
 - esigenze didattiche dell'Istituto
 -

Art. 2

Criteri per l'utilizzazione dei docenti alle attività

1. Il Dirigente Scolastico assegna gli incarichi e le attività extracurricolari tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) disponibilità dell'interessato
 - b) professionalità specifiche debitamente documentate
 - c) esperienze pregresse
2. Gli incarichi di lavoro sono assegnati con comunicazione scritta recante l'indicazione dell'incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno e delle incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti e delle modalità di pagamento laddove determinabile in anticipo.
3. Il compenso è liquidato a consuntivo dell'attività svolta: per intero o in parte sulla base delle verifiche effettuate dal Dirigente Scolastico, dalla R.S.U. e dal D.S.G.A.
4. In caso di mancata documentazione probatoria il docente non verrà retribuito.
5. Per particolari insegnamenti e/o attività, qualora manchino risorse interne, il Dirigente Scolastico può incaricare docenti di altra scuola, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime (art. 35 CCNL del 29/11/2007) o di esperti esterni
6. Il Dirigente Scolastico informa la R.S.U. per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta l'esigenza nel corso dell'anno scolastico.



Art. 3
Orario di lavoro

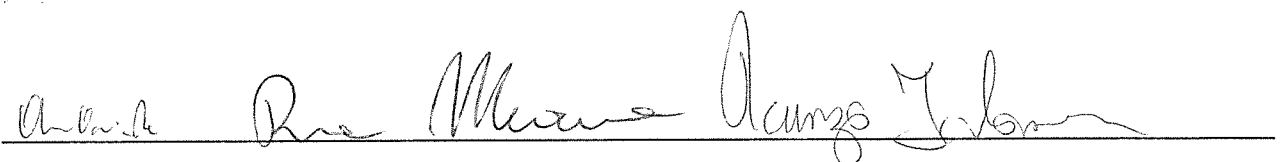
1. L'orario di lavoro del personale docente consta di un minimo di **18 (diciotto)** a un massimo di **24 (ventiquattro)** ore di lezioni settimanali e si articola su **5 (cinque)** giornate tranne nei giorni di scrutini, esami e per ogni attività deliberata dal C.D.
2. L'orario di lavoro è, ove possibile, continuativo e il monte ore giornaliero di insegnamento non deve di massima superare le **5 (cinque)** ore
3. La durata massima dell'impegno orario giornaliero, formato dall'orario di docenza più attività collegiali, è fissata in 9 (nove) ore con almeno **30 (trenta)** minuti di intervallo
4. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 (cinque)** minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere l'uscita degli alunni
5. La vigilanza sugli alunni all'intervallo è effettuata dai docenti che hanno lezione prima dell'intervallo in modo da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose; l'intervallo è considerato 'tempo scuola' e rientra in tale ora di lezione
6. Per la scuola secondaria di I° grado l'orario delle lezioni deliberato dagli OO.CC (Organi Collegiali) prevede dei moduli di **58 (cinquantotto)** minuti e, fatto salvo l'obbligo delle 990 (novecentonovanta) ore che costituiscono l'orario annuale obbligatorio delle lezioni per gli alunni, i docenti sono tenuti a recuperare i **2 (due)** minuti di lezione non effettuata attraverso le attività deliberate dal C.D.

Art. 4
Modalità di servizio

1. In materia di redazione dell'orario delle lezioni, fermo restando la compatibilità con l'aspetto didattico, sarà tenuto conto delle richieste presentate dai docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 104/1992 e dalla legge 1204/1971 .
2. È previsto che ciascun docente possa compilare un modulo in cui segnala sia le prioritarie esigenze didattiche sia eventuali motivate esigenze personali che saranno valutate dal D.S.
3. Nel caso in cui vengano presentate più richieste per lo stesso giorno o per il medesimo motivo, sarà stabilita una rotazione annuale tale da assicurare quanto più possibile un equo soddisfacimento delle richieste.
4. È possibile richiedere scambi di orario con colleghi per motivate e temporanee esigenze didattiche.
5. Lo svolgimento di attività aggiuntive è subordinato all'accettazione da parte del docente che deve assumere l'incarico.

Art. 5
Orario delle riunioni

1. Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi nel giorno di sabato, tranne che per scrutini ed esami e per iniziative specifiche deliberate dal Collegio dei Docenti.
2. Le riunioni avranno inizio non prima delle ore 8:00 e termine non oltre le ore 20:00; la durata massima di una riunione, salvo eccezionali esigenze, è fissata in **3 (tre)** ore
3. Le riunioni del Collegio Docenti che coinvolgono i docenti dei due plessi si svolgeranno, in linea di massima, il giovedì.
4. Prima dell'inizio delle lezioni, il Dirigente Scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività (P.A.A.) e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e possono prevedere attività aggiuntive
5. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei Docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove e straordinarie esigenze
6. Tale calendario ha valore di convocazione



7. Nell'impossibilità di convocare il C.D., eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito all'inizio dell'anno scolastico dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno **5 (cinque)** giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione
8. Analogamente dovrà essere comunicato con almeno **5 (cinque)** giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvo motivi eccezionali.

Art. 6

Rapporti con le famiglie e il personale

1. Premesso che i rapporti individuali con le famiglie rientrano tra gli adempimenti individuali del docente e non possono essere quantificati, né calendarizzati perché attengono alla sfera professionale di ciascun docente, si concorda di sottoporre all'approvazione del C.D. le modalità di svolgimento del ricevimento individuale delle famiglie su appuntamento
2. È facoltà del singolo docente valutare l'opportunità di ricevere su appuntamento, in base alle richieste e al P.A.A. approvato
3. La scuola utilizza strutture e risorse tecnologiche non solo per qualificare l'attività didattica, ma anche per rendere più agevole l'informazione verso le famiglie e il personale (*email* e sito *web*).

Art. 7

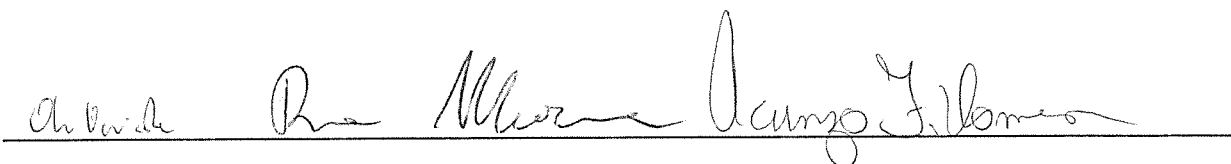
Casi particolari di utilizzazione

1. In caso di assenza dalle lezioni dei colleghi impegnati per assemblee, viaggi e visite didattiche i docenti in servizio potranno essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti, nel rispetto del proprio monte ore giornaliero/settimanale
2. Nel periodo intercorrente tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività funzionali aggiuntive che siano state precedentemente programmate nel P.A.A., per attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria, e per attività aggiuntive previste dal PTOF e retribuite con il F.I.S.

Art. 8

Ore eccedenti e sostituzione dei docenti assenti

1. La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a) recuperi di permessi brevi/scambi di ore fra colleghi;
 - b) supplisce un insegnante di sostegno con alunno disabile assente;
 - c) un insegnante disponibile per ore eccedenti o a orario flessibile va a supplire;
 - d) un insegnante adibito ad attività di potenziamento va a supplire;
 - e) una classe è tenuta dall'insegnante di sostegno e il titolare supplisce nella classe scoperta, solo in caso di disponibilità di entrambi gli insegnanti (di classe e di sostegno), massimo una volta a quadrimestre per ciascun docente;
 - f) un gruppo molto ridotto di alunni che non si avvalgono dell'IRC segue il docente nella classe in cui va a sostituire la/il collega assente, massimo una volta a quadrimestre per ciascun gruppo;
 - g) Gli alunni vengono suddivisi in piccoli gruppi in altre classi.
2. Il Dirigente Scolastico fornirà informazione successiva e tempestiva sulle assenze dei docenti e sulle supplenze assegnate in modo da evitare assegnazioni senza l'adeguata copertura finanziaria.
3. Al termine della copertura finanziaria le ore eccedenti svolte in sostituzione dei colleghi assenti potranno essere recuperate secondo le seguenti modalità:
 - a) permessi orari
 - b) durante i viaggi d'istruzione e le uscite didattiche delle classi di titolarità
 - c) nei primi giorni dell'a.s. successivo



Art. 9

Riduzione ora di lezione e flessibilità scuola secondaria

1. Poiché alcune ore di lezione sono ridotte in "spazio orario" di **58 (cinquantotto)** minuti, ogni docente deve recuperare le ore annuali mancanti con le seguenti modalità:
 - a) sostituzione colleghi assenti: minimo 3h
 - b) uscite didattiche (attività e progetti deliberati dal C.d.C): massimo 12 h effettuate al di fuori dell'orario di servizio
 - c) viaggi di istruzione: un giorno 3h - due giorni 7h – tre giorni 10h
 - d) compresenze: *ad personam* e per quanto sotto specificato:
 - svolgere progetti interdisciplinari legati anche all'apprendimento laboratoriale e/o cooperativo
 - svolgere attività di recupero/potenziamento e/o integrazione linguistica nelle varie discipline
 - proporre agli alunni un approccio ai linguaggi multimediali attraverso l'utilizzo di strumenti adeguati
 - d) corsi di recupero/potenziamento: *ad personam*
 - e) assistenza alunni manifestazione Stratiepolo sportiva Campo Giurati: 2h 30m - max 5h
2. I docenti, entro la fine del mese di maggio, compileranno il **consuntivo** del recupero orario effettuato indicando, su apposito modulo, la data, la classe, l'attività svolta e il numero di ore recuperate.

Art. 10

Permessi orari

1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero - massimo **2 (due)** ore - sono autorizzati dal Dirigente Scolastico. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le **18 (diciotto)** ore nel corso dell'anno scolastico.
2. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso saranno calcolati nel monte ore complessivo.
3. Il recupero, con ore di lavoro da effettuarsi entro e non oltre i due mesi successivi alla richiesta del permesso, avverrà prioritariamente con la copertura di supplenze brevi o comunque su indicazione della Dirigenza, dopo tale periodo il lavoratore non è più ottenuto al recupero.
4. Eventuali permessi in occasione delle ore di programmazione potranno prevedere, a scelta del docente, un recupero in orario di lezione (supplenze o eccezionalmente codocenze) in alternativa al recupero in forme di programmazione trasversale (con docenti di diverse interclassi).

Art. 11

Ritardi

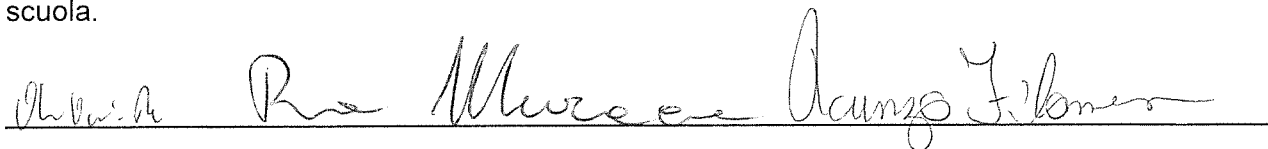
I ritardi sull'orario di ingresso non potranno avere carattere abituale e dovranno essere tempestivamente comunicati alla segreteria del personale al fine di consentire all'amministrazione di attuare gli adeguati provvedimenti per garantire la vigilanza sugli alunni.

Qualora il ritardo sia ripetuto e superiore ai 15 minuti verrà recuperato, di norma entro i due mesi lavorativi successivi, secondo le esigenze di servizio e, laddove possibile, prioritariamente con riferimento alle supplenze e con precedenza nella classe dove si sarebbe dovuto prestare il servizio del docente in permesso.

Art. 12

Rientro in servizio dopo il 30 aprile

L'orario di lavoro del personale Docente rientrato dopo il 30 aprile, di cui all'art. 37 del CCNL/07, è organizzato dal Dirigente scolastico in relazione alle esigenze didattiche e di funzionamento della scuola.



Art. 13
Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, interne o esterne, che a qualsiasi titolo possono riguardare i dipendenti, sono trasmesse sia tramite *email* sia tramite comunicazione scritta a cura del D.S. o dei responsabili incaricati.

Art. 14
Ferie

1. Le ferie maturate nell'anno scolastico vanno richieste entro il 31 maggio, al fine di poter predisporre il piano entro il 10 giugno.
2. Dei 6 giorni di ferie, fruibili nel periodo delle attività didattiche, per il dipendente sia a tempo determinato che indeterminato, è consentita la fruizione subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione se richiesti per motivi di famiglia, salvo quanto previsto dal CCNL vigente, che assimila tali assenze ai **3 (tre)** giorni di permesso retribuiti.
3. Le predette ferie non possono essere concesse nei periodi di operazioni di scrutinio e d'esame.
4. La richiesta scritta va inoltrata con almeno tre giorni lavorativi di anticipo precedenti al giorno richiesto e va corredata di autocertificazione/documentazione
5. Si preferisce fare utilizzare le ferie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica.

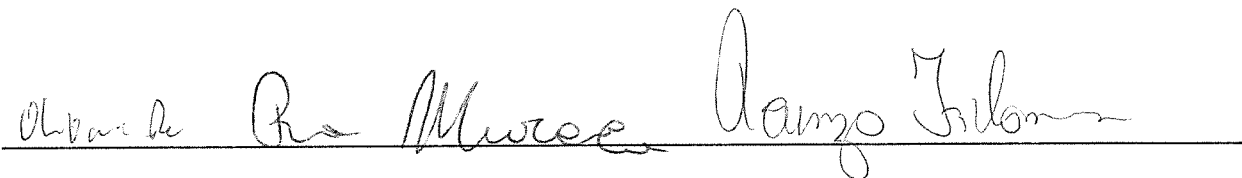
Art. 15
Utilizzazione del personale per attività aggiuntive

1. L'utilizzazione del personale dovrà essere garantita in modo da:
 - evitare favoritismi e personalizzazioni rispetto ai carichi e agli orari di lavoro
 - garantire i diritti del personale tutelato da leggi o accordi (maternità, diritto allo studio, congedi parentali...)
 - tener conto della disponibilità dei docenti
2. A consuntivo dell'attività svolta, il Dirigente Scolastico chiederà ai responsabili (referenti di progetto/laboratorio...) una relazione sulle attività svolte.
3. Il responsabile, in caso sia stata formata una commissione, indicherà le ore di effettiva partecipazione dei vari componenti, come risultante da appositi verbali.
4. Saranno retribuite ai singoli docenti solo le ore effettivamente effettuate e sino al limite della dotazione conferita.
5. Se qualcuna delle attività previste non raggiunge il totale del monte ore assegnato, le ore non svolte saranno destinate alla retribuzione di altre attività che abbiano superato il monte ore loro assegnato in misura proporzionale alla loro effettiva partecipazione

Art. 16
Valorizzazione personale scolastico

L'assegnazione per la valorizzazione del personale scolastico è stata comunicata con Nota Miur n. 25954 del 29 settembre 2023 ed ammonta a 15.273,75 Euro lordo dipendente.

La suddivisione tra Docenti e Ata è stata fissata in 70% e 30% ed è stata inserita all'interno del FIS.



FUNZIONI STRUMENTALI

Art. 17

Le Funzioni Strumentali al PTOF sono individuate dal Collegio dei Docenti ai sensi dell'art.33 CCNL. Per il corrente anno scolastico le Funzioni Strumentali sono quelle di seguito elencate:

- INCLUSIVITÀ
- CURRICOLO E VALUTAZIONE
- CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
- TECNOLOGIA
- PTOF E AUTOVALUTAZIONE

La liquidazione dei compensi avverrà sulla base di una relazione finale e di una valutazione positiva del suo operato circa il raggiungimento degli obiettivi fissati nella lettera di incarico.

La somma contratta sarà erogata direttamente dal MEF attraverso il "cedolino unico", previa apposita rendicontazione e verifica dell'effettivo svolgimento delle attività e degli obiettivi fissati nella lettera di incarico.

Ogni docente assegnatario di una Funzione Strumentale valuterà la necessità della creazione di una commissione di supporto al suo operato nei tempi e modi ritenuti congrui.

A.T.A.

Art. 18

Criteri di ripartizione del lavoro e delle mansioni

Il piano delle attività del personale A.T.A., è formulato coerentemente al Piano dell'Offerta Formativa adottato e ai criteri generali per il funzionamento della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto e contiene la ripartizione dei compiti e delle mansioni fra il personale A.T.A. in organico, l'organizzazione dei turni e dell'orario, gli incarichi specifici da assegnare, le prestazioni aggiuntive necessarie oltre l'orario d'obbligo e quelle aggiuntive consistenti nell'intensificazione delle prestazioni lavorative.

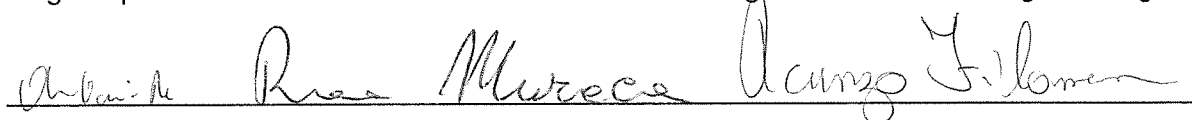
Tale piano è allegato al presente contratto – ALLEGATO "A" – e ne costituisce parte integrante.

Art. 19

Permessi orari

I permessi di uscita sono autorizzati dal Dirigente. E sono così strutturati:

- 1) permesso orario che dovrà essere recuperato entro due mesi in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Tale permesso non potrà superare le 36 ore nel corso dell'anno. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
- 2) permesso orario retribuito per motivi personali o familiari documentato anche mediante autocertificazione.
Tale permesso non potrà superare le 18 (diciotto) ore annuali e non può essere fruito nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili a ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.
- 3) permesso orario retribuito per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici che non dovrà essere recuperato perché giustificato mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Tale permesso non potrà superare le 18 (diciotto) ore annuali e non è compatibile con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.
- 4) Congedo parentale ad ore: art.32 comma 1 bis Decreto legislativo 151/2001. Ogni 6h=1 giorno



Art. 20

Ore eccedenti personale

1. Al fine della sostituzione del personale collaboratore scolastico assente, viene istituito per il corrente anno scolastico un apposito fondo di € 500.00, pari a 40 ore, per la retribuzione di ore prestate al di là dell'orario di servizio.
2. L'Istituzione Scolastica si dichiara comunque disponibile, nei limiti di inderogabili esigenze di servizio e previo accordo con il Dirigente scolastico ed il D.S.G.A., ad autorizzare richieste di giorni o ore di permesso per motivi personali familiari o per recuperare ore di permesso breve già effettuate.
3. Si conviene inoltre che, qualora l'intero fondo non venga esaurito, l'importo rimanente verrà ricontrattato fra le parti esclusivamente nell'ambito del personale A.T.A., entro la fine dell'anno scolastico in corso.
4. Le ore straordinarie maturate durante l'anno scolastico, che non potranno essere più di 60 ore e 12 minuti, verranno usufruite mediante permessi brevi o giornate di riposo compensativo entro il 31 agosto, non cumulabili con il piano delle ferie estive.
Le ore di lavoro straordinario devono essere sempre preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal DSGA.

Art. 21

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, interne o esterne, che a qualsiasi titolo possono riguardare i dipendenti, sono trasmesse sia tramite *email* sia tramite comunicazione scritta a cura del D.S. o dei responsabili incaricati. Il personale è tenuto ad apporvi la firma per presa visione.

PROCEDURE E TEMPISTICHE

Art. 22

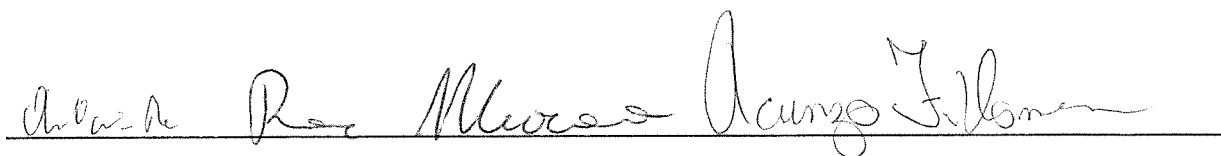
La gestione di quanto previsto dai precedenti articoli avrà luogo con le seguenti procedure e scadenze temporali:

- a) settembre /ottobre definizione del piano delle attività dei docenti
- b) entro lo stesso periodo il Dirigente Scolastico convoca le riunioni di servizio del personale ATA
- c) entro il mese di settembre il Dirigente Scolastico adotta il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA
- d) entro il mese di novembre il Dirigente Scolastico incarica il personale individuato delle attività previste nel piano annuale, mediante lettera che indichi prestazioni e compensi, a patto condizione che il contratto integrativo di istituto sia firmato almeno 10 gg prima del termine fissato al 30 novembre
- e) entro il mese di agosto dell'a.s. tutte le attività svolte sono liquidate, sulla base delle certificazioni prodotte dal personale docente e ATA e delle dichiarazioni del DSGA sulle attività svolte dal personale ATA
- f) il Dirigente Scolastico, successivamente, entro il mese di settembre elabora e rende pubblico un prospetto a consuntivo delle attività retribuite.

Art. 23

Verifica di fattibilità del piano retributivo e clausola di salvaguardia

Le parti contraenti concordano di riaprire la contrattazione nel momento della comunicazione delle risorse a saldo per verificare il piano di fattibilità economica, previsto nella presente contrattazione. In tale sede di accertamento, qualora le risorse preventivate si rivelino di importo inferiore, si procederà ad una riduzione proporzionale dei compensi per tutto il personale.



Art. 24
Trasparenza

Copia dei prospetti analitici relativi alla distribuzione a consuntivo del fondo dell'istituzione scolastica, indicanti i nominativi, viene consegnata alle RSU, sempre nell'ambito del diritto all'informazione. Le RSU si impegnano a rispettare il diritto alla privacy e alla riservatezza dei dati.

Sono oggetto di pubblicazione:

- a) prospetto sintetico di distribuzione delle somme del FIS
- b) prospetto sintetico di distribuzione del fondo per la valorizzazione dei docenti.

Copia del Contratto di Istituto deve essere pubblicata sul sito web dell'Istituto.

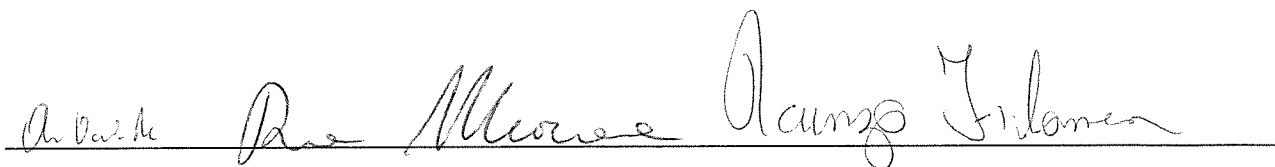
Art. 25
Interpretazione autentica

In caso di controversie sull'interpretazione di una norma del presente contratto integrativo si conviene limitare a 7 giorni dalla richiesta scritta, inviata all'altra, dalla parte interessata, il termine entro il quale incontrarsi per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi, come previsto dall'art.2 comma 1 del CCNL, entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo. Sarà cura del Dirigente rendere noto, con una specifica comunicazione interna, l'accordo e il conseguente mutamento del testo contrattuale.

Art. 26
Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente legislazione e negoziazione contrattuale collettiva e integrativa del comparto scuola.



IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA ED A OGNI ALTRA RISORSA IMPIEGATA PER CORRISPONDERE COMPENSI AL PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO A.S. 2023/2024

- Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di Istituto relativamente all'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo dell'Istituzione Scolastica e ad ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'Istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'Istituto stesso.
- Il presente accordo ha validità per l'anno scolastico 2023/2024.

PARTE PRIMA ENTRATE

COMPENSO	TOTALE FINANZIAMENTO 2023/2024 LORDO STATO	TOTALE FINANZIAMENTO 2023/2024 LORDO DIPENDENTE	ECONOMIE LORDO STATO	ECONOMIE LORDO DIPENDENTE	TOTALE CON ECONOMIE LORDO STATO	TOTALE CON ECONOMIE LORDO DIPENDENTE
Fondo d'Istituto calcolato in base all'Intesa MIUR/ Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023	50.605,82	38.135,51		€ 3.410,90		41.546,41
Funzioni Strumentali	6.227,43	4.692,87		0,00		4.692,87
Incarichi Specifici ATA	3.768,00	2.839,49		120,18		2.959,67
Attività complementari di educazione fisica	2.381,68	1.794,79		1.856,26		3.651,05
Aree a rischio – a forte processo migratorio – contro l'emarginazione scolastica	1.323,00	996,99		1.051,59		2.048,58
Ex valorizzazione del personale scolastico	20.268,26	15.273,75		0,00		15.273,75
Ore eccedenti	4.163,72	3.137,69		2.491,36		5.629,05
TOTALE	88.737,91	66.871,09		8.930,29		75.801,38

Ripartizione del FIS

Gli avanzi specifici di ciascuna categoria rimangono a disposizione della categoria stessa nell'anno in corso, quelli indistinti vengono ripartiti con le medesime percentuali del FIS: 70% ai docenti e 30% agli ATA, di cui 30% alla segreteria (9% del totale) e 70% ai collaboratori scolastici (21% del totale); stesse percentuali per i fondi relativi alla valorizzazione, ora confluiti nel FIS.

Dedotte le indennità di direzione al DSGA e al sostituto, confluiscono nel FIS complessivo i fondi per la valorizzazione del personale scolastico (da ripartire con le medesime percentuali), i residui 2022/23 per le attività complementari di educazione fisica rimangono invece a disposizione dei soli docenti, il FIS 2023/24 è pertanto così costituito:

Economie FIS AL 31/08/2023	€ 3.410,90
Economie FIS docenti 2022/23	€ 1.543,10
Economie FIS Assistenti Amministrativi 2022/23	€ 20,20
Economie FIS Collaboratori Scolastici 2022/23	€ 1.356,50
Economie FIS 31/08/2023 non riconducibili a una categoria	€ 491,10

Res. Teresa Aurora Filomena

FONDO DI ISTITUTO DOCENTI – lordo dipendente				
Referenti				
	ore 2023	ore 2024	unità	€
<i>REFERENTI a supporto delle FUNZIONI STRUMENTALI:</i>				
Referente G_Suite (tecnologia)	10	10	1	367,50
Referenti Curricolo e valutazione	18	9	3	488,25
REFERENTI non afferenti le FS				
Referenti Sicurezza	10	10	2	367,50
Referente Bullismo e cyberbullismo	5	5	1	183,75
Referenti INVALSI	9	18	3	504,00
Referenti Formazione e aggiornamento	20	10	2	542,50
Referenti scienze e salute primaria	0	4	2	77,00
Referenti scienze e salute secondaria	0	6	3	115,50
Referenti affettività		4	2	77,00
Referente biblioteca primaria	8	5	1	236,25
Referente laboratori artistici primaria	0	5	1	96,25
Referenti di progetto primaria	24	12	12 (6 prog)	651,00
Referenti di progetto secondaria	10	5	5 (3 prog)	271,25
Referenti registro elettronico	10	10	2	367,50
Referente Stratiepolo	0	5	1	96,25
Referente viaggi d'istruzione secondaria	5	0	1	87,50
Tutor docenti neo immessi	6	12	3	336,00
TOTALE FIS referenti	135	130		4.865,00

Le ore inserite nella precedente tabella saranno remunerate a forfait, senza rendicontazione

FONDO DI ISTITUTO DOCENTI – lordo dipendente				
Commissioni				
	ore 2023	ore 2024	unità	€
<i>COMMISSIONI a supporto delle FUNZIONI STRUMENTALI:</i>				
Inclusività primaria	20	20	3	735,00
Inclusività secondaria	20	20	3	735,00
Continuità e orientamento (secondaria)	20	20	2	735,00
<i>Altre COMMISSIONI:</i>				
Orario e sport primaria	60	4	4	1127,00
Orario secondaria	40	0	2	700,00
Formazione classi primaria	0	50	3	962,50
Formazione classi secondaria	0	50	2	962,50
Open Day primaria	30	0	10	525,00
Open Day secondaria	38	0	13	665,00
Accoglienza primaria	15	5	5	358,75
Accoglienza secondaria	10	0	2	175,00
Leonardo al futuro	8	8	4	294,00
Giornale della Tiepolo	7	14	7	392,00
TOTALE FIS COMMISSIONI	268	191		8.366,75

Le ore inserite nella precedente tabella saranno remunerate a rendiconto, con eventuali riequilibri in caso di ore prestate in più o in meno.

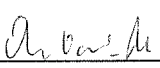
Avanzo FIS docenti € 25,43

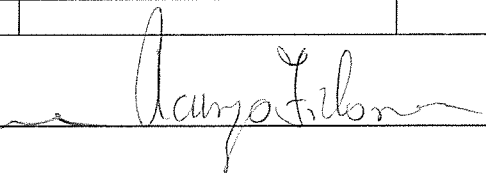
FUNZIONI STRUMENTALI – lordo dipendente		
Area	n. unità	Euro
Inclusività	1	€ 938,56
Curricolo e valutazione	2	€ 938,58
Continuità e orientamento	2	€ 938,58
Tecnologia	1	€ 938,56
PTOF – autovalutazione	2	€ 938,58
TOTALE F. S.		4.692,87

AREA A RISCHIO – FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO – lordo dipendente				
categoria	unità	ore 2023	ore 2024	euro
Docenti primaria	3	0	21	808,50
Docenti secondaria	5	9	18	1008,00
ATA				232,08
TOTALE AREA A RISCHIO – FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO				2.048,58

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA – lordo dipendente		
Attività complementari di educazione fisica	Non sono previste attività	1.794,79
TOTALE ATTIVITA' COMPLEMENTARI EDUCAZIONE FISICA	Interamente a residuo	1.794,79

FONDO DI ISTITUTO PERSONALE ATA – lordo dipendente				€ 11.511,14 c.s. € 4.371,33 a.a.
	unità	Ore 2023	Ore 2024	€
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:				
Intensificazioni per colleghi assenti	8	42	41	1.262,95
Collaborazione DSGA	2	34	34	1.035,30
Viaggi e uscite	1	15	15	456,75
Bandi e avvisi	1	15	15	456,75
Gestione programmi	2	10	10	304,50
Sicurezza	2	20	20	609,00
Straordinari		8	8	243,60
totale				4.368,85
stanziati				4.369,23
residui				0,38
COLLABORATORI SCOLASTICI:				
Intensificazioni per colleghi assenti	17	91	183	3.653,75
Uscite esterne	4	13	25	506,25
Piccola manutenzione	2	10	20	400,00
Verifica materiale pulizia	3	13	26	520,00
Verifica materiale cassette PS	4	11	21	426,25
Referente turnazioni	2	7	14	280,00
Fotocopie	5	20	40	800,00
Collaborazioni con direzione e uffici	4	31	61	1.226,25
Assistenza igiene personale	3	9	19	373,75
Emergenze/disagi	12	8	15	306,25
Open day	9	36	0	450,00
Supporto disabilità anche temporanee	7	7	13	266,25
Esposizione rifiuti	4	25	50	1.000,00
Straordinari		20	40	800,00
totale				11.435,00
stanziati				11.504,25
residui				69,25



- Gli straordinari sono retribuiti a rendiconto fino al massimo dei fondi accantonati
- Le intensificazioni sono retribuite in proporzione alle presenze e alle assenze
- Tutte le altre voci sono retribuite a forfait, senza rendicontazione esplicita

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA – lordo dipendente		
	unità	€
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:		
Rapporti con EELL	1	180,00
Sicurezza	1	120,00
Supporto tecnico informatico privacy dati sensibili	2	180,00
totale		480,00
COLLABORATORI SCOLASTICI:		
uscite	1	90,00
supporto ass tecnico	1	90,00
temperatura piscina	2	180,00
aperture straordinarie	5	450,00
assistenza disabili	2	180,00
supporto progetti	6	540,00
ass alunni in difficoltà	10	900,00
totale		2.430,00
Totale incarichi specifici ATA		
stanziati		2.959,67
residui		49,67

Tutti gli incarichi specifici sono retribuiti a forfait

<u>FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA – lordo dipendente</u>		
	unità	€
Direttore S.G.A.	1	0
<i>ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:</i>		
Sostituzione colleghi assenti	6	2.169,20
Collaborazione e supporto refezione scolastica	1	175,45
TOT AA		2.334,65
<i>COLLABORATORI SCOLASTICI:</i>		
Prescuola e giochi serali	2	1870,00
Giromensa	8	3.630,00
TOT c.s.		5.500,00
totale		7.844,65
TOTALE FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA		Lordo Stato 10.411,99

<u>INDENNITÀ DI DIREZIONE – lordo dipendente</u>		
Indennità di direzione	DSGA	5.070,00
TOTALE INDENNITÀ DI DIREZIONE		5.070,00
		Lordo Stato 6.727,89

Re: Mrs. George J. Jones

INDENNITÀ DI DIREZIONE AL SOSTITUTO – lordo dipendente		
		€
Indennità di direzione al sostituto	Assistente Amministrativo	507,75
TOTALE INDENNITA' DI DIREZIONE AL SOSTITUTO		507,75 Lordo Stato 673,78

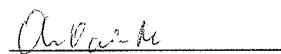
ECONOMIE – lordo dipendente			
Esclusi dsga e sostituto			
	A disposizione €	Impegnati €	Economie €
FONDO DI ISTITUTO DOCENTI	37.225,18	37.199,75	25,43
FONDO DI ISTITUTO PERSONALE ATA	15.873,48	15.803,85	69,63
INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA	2.959,67	2910,00	49,67
TOTALE ECONOMIE			144,73

L'accordo viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il dirigente scolastico:

Antonio Re



PARTE SINDACALE

RSU:

Acunzo Filomena

Muraca Rosa

